

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma

Sez. I bis

Memoria

in vista della camera di consiglio del 12 febbraio 2021

per l'associazione **"ITALIASTATODIDIRITTO."**, in persona della sua Presidente e legale rappresentante Avv. Simona Viola, con gli Avv.ti Prof. Eugenio Bruti Liberati, Prof. Aldo Travi, Valeria Gioffré ed Emanuela Quici

ricorrente

nel giudizio r.g. 10019/2020 promosso

contro

- **il Ministero per la Pubblica Amministrazione, Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Ministro in carica;

- **il Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro in carica;

- **il Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro in carica;

tutti con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

resistenti

nonché nei confronti di

- **dr. Giuseppe Busia;**
- **dr.ssa Laura Valli;**
- **dr. Luca Forteleoni;**
- **avv. Paolo Giacomazzo;**
- **avv. Consuelo del Balzo;**

tutti non costituiti in giudizio

controinteressati

al fine di ottenere

l'accertamento del silenzio mantenuto dai Ministeri resistenti sull'istanza presentata via pec il 23 settembre 2020 dall'Associazione ricorrente, con richiesta di accesso ai documenti concernenti le procedure seguite e i criteri applicati dai Ministeri resistenti per la designazione del Presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, e per ottenere una pronuncia che ordini ai Ministeri resistenti l'esibizione di tali documenti.

Viene ora in discussione il ricorso rubricato al numero di r.g. 10019/2020, con il quale l'associazione ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'accertamento del silenzio mantenuto dai Ministeri resistenti in ordine all'istanza di accesso ai documenti concernenti le procedure seguite e i criteri applicati dai medesimi Ministeri per la designazione del Presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, presentata a mezzo pec lo scorso 23 settembre 2020, oltre all'adozione di una pronuncia che ordini ai Ministeri resistenti di provvedere all'esibizione di tali documenti.

Nel giudizio così instaurato si sono costituiti il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che, con memoria depositata lo scorso 19 gennaio 2021, hanno eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, *"in considerazione dell'avvenuto positivo riscontro dell'istanza di accesso civico generalizzato, attraverso la ostensione della documentazione detenuta dalle Amministrazioni accedute"*. Secondo la difesa erariale, infatti, l'interesse conoscitivo della ricorrente sarebbe stato soddisfatto dalle note con cui, prima il Ministero della Giustizia (doc. 7 del fascicolo della ricorrente), e, successivamente alla proposizione del ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (doc. 8 del fascicolo della ricorrente), hanno messo a disposizione dell'istante taluni atti relativi all'*iter* di nomina del Presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Nell'approssimarsi della camera di consiglio fissata per il prossimo 12 febbraio 2021, l'associazione ricorrente ritiene opportuno - rinviando, per quanto non verrà di seguito trattato, a quanto illustrato con l'atto introduttivo del presente giudizio - svolgere alcune ulteriori osservazioni in ordine alla fondatezza del ricorso, replicando altresì alle eccezioni sollevate dalle Amministrazioni resistenti.

Mette conto, in primo luogo, rilevare che la documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia e del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri non soddisfa affatto la richiesta di accesso presentata lo scorso 23 settembre 2020 dall'associazione ricorrente.

La documentazione ostesa, infatti, è costituita esclusivamente dagli atti di concerto tra il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Interno, previsti dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. 27

ottobre 2009, n. 150, ma non reca traccia, né in alcun modo dà conto, delle procedure seguite e dei criteri applicati per tali designazioni.

L'istanza di accesso civico generalizzato trasmessa dall'associazione ricorrente ai Ministeri competenti per le designazioni non aveva in realtà ad oggetto tanto - e comunque certamente non solo - gli atti di concerto, ma anche e soprattutto la documentazione concernente le procedure seguite e i criteri applicati per l'individuazione dei soggetti designati dall'amministrazione proponente e per i quali il concerto è poi stato chiesto: l'istanza era, infatti, finalizzata a conoscere sulla base di quali criteri erano stati selezionati i candidati per le designazioni – considerato, peraltro, che non risultava essere stata avviata alcuna procedura di consultazione pubblica -, se ai fini della designazione fosse stato dato rilievo a criteri di appartenenza politica - come, peraltro, è stato prospettato da alcuni (cfr. doc. doc. 6 del fascicolo della ricorrente) - e come erano stati prescelti i soggetti poi designati.

In definitiva, l'interesse conoscitivo della ricorrente, come chiaramente risulta dall'istanza di accesso qui in discussione, riguardava (e riguarda tutt'ora) una fase antecedente a quella testimoniata dalla documentazione ostesa dalle Amministrazioni resistenti, essendo diretto a conoscere le procedure e i criteri seguiti dal Ministero proponente nella scelta dei candidati prima della sottoposizione dei soggetti designati alle richieste di concerto.

E, d'altro canto, che l'interesse della ricorrente si sia concentrato sulle procedure e i criteri seguiti nella designazione dei soggetti nominati è del tutto conseguente ai precisi requisiti di competenza, di esperienza e di indipendenza anche dai partiti politici di cui la legge richiede il riscontro nelle procedure di nomina del Presidente e dei componenti di un'autorità di importante rilievo istituzionale quale l'Autorità nazionale anticorruzione: il citato art. 13 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce, infatti, che si designino soggetti *“scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione”*.

Il rilievo assegnato dalla legge a tali requisiti - e, di conseguenza, l'importanza di una corretta applicazione delle disposizioni che li prevedono - è strettamente connesso alle caratteristiche di autonomia e indipendenza su cui si fonda l'istituto delle autorità

amministrative indipendenti, tra cui l'Anac. L'indipendenza funzionale e strutturale delle autorità amministrative indipendenti è, infatti, il principio cardine di tale istituto (si veda, ad esempio, l'estesa giurisprudenza in materia, che attesta univocamente la piena effettività delle norme volta a garantire l'indipendenza delle autorità, *ex multis*, Corte Giustizia, IV, 3 dicembre 2009, causa C-424/07, *Commissione contro Repubblica Federale di Germania*; Corte Giustizia, IV, 26 luglio 2017, causa C-560/15, *Europa Way e Persidera*; Corte Giustizia, II, 19 ottobre 2016, causa C-424/15, *Xabier Ormaetxea Garai e Bernardo Lorenzo Almendros contro Administracion del Estado*; Cons. Stato, IV, 9 aprile 2008, n. 1274; TAR Cons. Stato, VI, 30 gennaio 2007, n. 341; Lombardia, Milano, I, 28 novembre 2019, n. 2538) e si riflette, com'è noto, nelle norme che stabiliscono di designare nei collegi delle autorità persone dotate di particolare autorevolezza e competenza e quindi realmente in grado di assicurare l'indipendenza e l'adequatezza sul piano tecnico delle stesse. A tali criteri aveva dato rilievo il Governo nel formulare le sue designazioni anche in occasione della precedente costituzione dell'organo collegiale di Anac: le designazioni erano state precedute dall'acquisizione di disponibilità e di curricula presentati da candidati qualificati della magistratura e del mondo universitario.

L'accesso alla documentazione concernente le procedure e i criteri seguiti nell'individuazione dei soggetti designati consentirebbe, dunque, di verificare se effettivamente le Amministrazioni chiamate a individuare i componenti e il Presidente dell'Anac hanno vagliato la sussistenza dei precisi requisiti di competenza, di esperienza e di indipendenza, anche dai partiti politici, stabiliti per legge, ed è, dunque, interesse meritevole della tutela richiesta all'ill.mo Tribunale adito.

Anche per queste ragioni si insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'associazione "ITALIASTATODIDIRITTO." insiste, pertanto, affinché, rigettata ogni contraria istanza, sia accolto il ricorso.

Milano - Roma, 27 gennaio 2021

Prof. Avv. Eugenio Bruti Liberati

Firmato digitalmente da: BRUTI LIBERATI EUGENIO
Data: 27/01/2021 11:35:52

Prof. Avv. Aldo Travi

Avv. Valeria Giofrè

Avv. Emanuela Quici